



Volantino relativo all'impiego dei codici d'imposizione nell'annuncio d'esportazione NCTS

dicembre 2014

L'annuncio d'esportazione NCTS viene impiegato

- per dichiarare elettronicamente, presso l'ufficio doganale di controllo, la merce nella procedura di spedizione autorizzata (procedura SA),
- per assegnare la merce a un regime di transito elettronico, a condizione che per tale merce non vi sia una dichiarazione d'esportazione NCTS.

È importante indicare il corretto codice d'imposizione nell'annuncio d'esportazione, anche al fine di semplificare l'intera procedura doganale. Soprattutto nella procedura SA, l'indicazione di codici errati comporta chiarimenti dispendiosi presso tutti gli interessati.

Il 1° gennaio 2015 saranno attivati i nuovi codici d'imposizione 10 e 24. Essi vanno impiegati come segue:

Codice	Denominazione
	Impiego
10	e-dec Export 2 fasi Solo da parte di speditori autorizzati (SA) nella procedura d'esportazione a due fasi se la dichiarazione d'esportazione avviene nella seconda fase in e-dec Esportazione. Nel campo «documenti precedenti» di e-dec Esportazione va indicato il numero dell'annuncio d'esportazione NCTS con il tipo di documento "NCTSAA".
11	NCTS Dichiarazione d'esportazione Solo da parte di speditori autorizzati nella procedura d'esportazione a due fasi se la dichiarazione d'esportazione avviene nella seconda fase in NCTS.
12	e-dec Export non SA/e-dec procedura di soccorso Se per la dichiarazione d'esportazione in e-dec Esportazione non viene generato automaticamente un annuncio d'esportazione «send to transit» (p. es. in caso d'imposizione al confine) oppure se e-dec Esportazione non funziona.
13	e-dec web Solo nella procedura d'imposizione standard se l'imposizione all'esportazione avviene in e-dec web. Non è disponibile nella procedura SA.
14	DDAT Per merci esportate nel regime nazionale dell'ammissione temporanea.
15	Conclusione della DDAT Per merci riesportate dopo l'ammissione temporanea.
16	Carnet ATA (Libretto ATA) Per merci imposte con libretto ATA.

17	<p>Rispedizione in transito</p> <p>Per invii in transito che sono sotto custodia dell'autorità doganale e vengono trasportati in un nuovo regime di transito verso un altro luogo di destinazione.</p> <p>Nel campo «Documenti precedenti» (campo 40) dell'annuncio di transito vanno indicati il numero di riferimento, la data e il luogo di apertura del transito precedente.</p> <p>Devono inoltre essere riprese tutte le indicazioni importanti del documento precedente, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di posizioni e voce di tariffa - in caso di procedura di transito comune T2: le indicazioni «Export» o «Esportazione» oppure il codice «DG2-Export» nel campo 44
18	<p>Tabacco</p> <p>Per i tabacchi manufatti imposti all'esportazione con l'apposito modulo speciale form 11.44.</p>
19	<p>Dichiarazione d'esportazione semplificata</p> <p>Per invii di piccole quantità (meno di 100 kg) e di valore irrilevante (meno di fr. 1000) dichiarati con la dichiarazione d'esportazione semplificata.</p>
20	<p>e-dec Esportazione (send to transit)</p> <p>Generato automaticamente nella procedura SA se i dati di e-dec Esportazione sono trasmessi a NCTS con «send to transit». Non può essere selezionato manualmente.</p> <p>Se la trasmissione da e-dec con «send to transit» non è possibile, va impiegato il codice 12 (e-dec procedura di soccorso).</p>
21	<p>Uscita dal deposito doganale</p> <p>Per invii che provengono direttamente da un deposito doganale (compresi i depositi doganali aperti).</p> <p>Deve essere garantito il rapporto con la merce depositata (tracciabilità).</p> <p>Per le merci in transito immagazzinate devono inoltre essere riprese tutte le indicazioni importanti del documento precedente (p. es. voce di tariffa). In caso di merci T2, le eventuali indicazioni «Export» o «Esportazione» oppure il codice «DG2-Export» del documento precedente T2 devono essere riprese nel campo 44.</p>
22	<p>Merci in libera pratica</p> <p>Per merci in libera pratica in Svizzera</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasportate nel regime di transito comune lungo una breve tratta estera al fine di giungere, per la via più breve, da un luogo situato nel territorio doganale svizzero a un altro luogo dello stesso territorio, oppure - trasportate nel transito nazionale insieme a merci estere sullo stesso mezzo di trasporto munito di sigilli doganali. <p>La designazione della merce nella dichiarazione di transito va completata con l'indicazione «merce svizzera».</p>
23	<p>Apertura T-CH alla frontiera</p> <p>Per merci estere assegnate al regime di transito nazionale al confine.</p>
24	<p>Traffico sostitutivo del trasporto aereo con merci sdoganate all'esportazione</p> <p>Per merci annunciate da un handling agent (HA) nel traffico sostitutivo del trasporto aereo, per le quali l'handling agent non può riprendere dallo speditore autorizzato i dati elettronici relativi all'esportazione necessari per l'annuncio d'esportazione.</p>

Il presente volantino sostituisce il punto 1 (Nuovi codici dei generi di sdoganamento nell'annuncio d'esportazione NCTS) dell'informazione «Procedura di transito comune – NCTS» del 15 maggio 2013.